


COMUNE DI MALO
PROVINCIA DI VICENZA
REGIONE VENETO



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI
NON PERICOLOSI

-- IN PROCEDURA SEMPLIFICATA --

TITOLO ELABORATO:

RELAZIONE ALLEGATA

alla DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI INCIDENZA

COMMITTENTE:



SACME S.p.a

Via del Lavoro, 2 · 36034 Malo (VI)

Tel. 0445.696611 · Fax 0445.696650

DATA:

Aprile 2015

PROGETTAZIONE:

RPA Engineering s.r.l.

Piazza del Comune, 14 36051 CREAZZO (VI)
tel. e fax 0444/341239 e-mail: ripaeng@tin.it



ECARNICERT SRL
Viale del Lavoro, 6
36030 Monte di Malo
Vicenza, Italy
T +39 0445 605838
F +39 0445 581430
info@ecarnicert.com
C.F./P.I. 01650050246
ecarnicert.com

Rev.	Data	Descrizione

GRUPPO DI LAVORO:

Dr. Andrea TREU

Dr. Michele VINCENZI



Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori Provincia di Vicenza

**ANDREA
TREU**
n° 1517

RELAZIONE ALLEGATA

alla

**DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI AVVIO DELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

1. Premessa.....	2
2. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.....	3
2.1. Inquadramento negli strumenti di pianificazione e programmazione	4
2.1.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza.....	4
2.1.2. Piano degli Interventi del Comune di Malo.....	14
3. AMBIENTE NATURALE E RAPPORTO CON I SITI NATURA 2000.....	15
3.1. Rapporto con i Siti Natura 2000.....	17

1. Premessa

La Sacme Spa opera nel settore della produzione di film - shopper e granuli in materiale plastico. I film-schopper vengono ottenuti partendo dalla lavorazione del polietilene in granuli proveniente sia da materia prima vergine che da MPS ottenute da una specifica attività di recupero rifiuti plastici.

A tal fine la Ditta è iscritta nel Registro Provinciale per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato al n. 6/2011.

Il quantitativo massimo di rifiuti autorizzato è pari a 8,4 t/g. La scadenza dell'iscrizione è stabilita al 25/04/2016.

La Ditta intende modificare la propria attività sostituendo l'attuale estrusore con uno di potenzialità superiore alle 10 t/g.

2. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto della Ditta SACME S.p.A. - Via del Lavoro, 2 - 36034 Malo (VI) ha la propria sede nella zona industriale di Molina di Malo, situata tra Thiene, Malo e Villaverla, non lontano dal casello autostradale di Thiene-Schio dell'autostrada A31.

Figura 1: Ubicazione dell'impianto su cartografia stradale (Google maps).





Figura 2: Ubicazione dell'impianto su CTR.



La superficie topografica dell'area appare uniforme e non sono presenti rilievi e/o avvallamenti. La quota assoluta del piano campagna è pari a circa 108 m s.l.m.

L'area è catastalmente individuabile al Foglio 23, mappale n.1 del censuario di Malo.

Figura 3: Estratto catastale.



2.1. Inquadramento negli strumenti di pianificazione e programmazione

2.1.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza

In seguito all'entrata in vigore della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, la Provincia di Vicenza ha rielaborato il proprio strumento urbanistico, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), che è stato approvato con deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 708 del 02 maggio 2012.

Dall'esame delle Tavole del Piano (delle quali si riporta un estratto nelle pagine seguenti), emergono le seguenti considerazioni:

Tavola 1.1.A - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: si rileva come l'area ricada, per una parte, in ambiti di vincolo corsi d'acqua (art. 34). In particolare, vi sono fasce di rispetto fluviale e un vincolo paesaggistico, come meglio documentato nella tavola 01 del PAT "Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale", sotto riportata.

Figura 4: Estratto carta dei vincoli del PAT.



Nelle Norme Tecniche del PAT di Malo, all'articolo 20, vengono poste le seguenti direttive:

DIRETTIVE

3. Il P.I. può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue per le attività ammesse dall'articolo 33 delle presenti norme (ricucitura del tessuto urbano esistente), distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'articolo 41 della L.R. n. 11/2004 e dal P.A.T., tenuto conto degli allineamenti esistenti nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata o di trasformazione previsti dal P.A.T. medesimo, previo parere favorevole vincolante espresso dall'ente preposto alla tutela idraulica.

4. Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

e le seguenti prescrizioni e vincoli:

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. All'interno delle aree urbanizzate (urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa) ed a quelle alle stesse contigue di cui al co. 3, si applicano i limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

6. All'esterno delle aree urbanizzate ed all'interno delle zone di tutela previste dall'articolo 41, co. 1,

lettera g), della L.R. n. 11/2004, non sono ammesse nuove costruzioni. Per le costruzioni esistenti si applicano i limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

7. All'interno delle zone di tutela di cui al presente articolo, sono ammessi esclusivamente:

- a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'articolo 3, co. 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001;
- b) gli interventi previsti dal titolo V della L.R. n. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08/10/2004, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 44, co. 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente, o atto all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
- e) la realizzazione di piste ciclabili e/o percorsi pedonali.

8. Gli interventi edilizi di cui al precedente co. 7, lett. a), b) e c) potranno essere autorizzati:

- a) purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto;
- b) previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

9. Qualsiasi intervento o modificazione della esistente configurazione, con particolare riferimento a fabbricazioni, piantagioni e/o movimentazioni del terreno, depositi di materiali, all'interno della fascia di servitù idraulica di 10 ml dai cigli esistenti o dal piede della scarpata esterna dell'argine esistente se arginati, sarà oggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal Titolo VI (Disposizioni di Polizia idraulica) del R.D. n. 368/04 e dal R.D. n. 523/04, e dovrà quindi essere specificamente autorizzato a titolo precario dal Consorzio (autorizzazione/concessione da parte del Genio Civile per la rete idrografica di sua competenza), fermo restando che dovrà permanere completamente sgombrata da ostacoli e impedimenti al libero transito dei mezzi adibiti alla manutenzione e all'eventuale deposito di materiali di espurgo una fascia di larghezza pari a 4,00 ml; saranno inoltre da ritenersi vietate nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 ml a meno di giustificate motivazioni acquisite dal Consorzio di Bonifica competente, tranne che per Acque Pubbliche superiori nel qual caso i 10 ml saranno inderogabili ai sensi del R.D. n. 523/04; si specifica inoltre che per eventuali scarichi di acque trattate di qualsiasi genere in corpi idrici superficiali dovrà essere richiesta apposita concessione ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 1/91 e acquisiti gli ulteriori atti autorizzativi di competenza di Enti, in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e al Piano di Tutela delle Acque.

Tavola 2.1.A - Carta della Fragilità, definita in base alla pericolosità idraulica e geologica ed al rischio idraulico: l'area non rientra tra quelle considerate a rischio idraulico. Confina con un'area definita "Acquiferi inquinati".

Tavola 3.1.A - Carta del Sistema Ambientale: illustra gli ambiti di tutela per la realizzazione di parchi e riserve naturali e le aree ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione, oltre ai corridoi ecologici principali e secondari, ai siti di importanza comunitaria ed alle aree di rinaturalizzazione. L'area in cui sorge l'impianto è classificata tra le **Aree agropolitane**, per le quali l'Art.24 delle Norme dispone:

ART. 24 - AREE AGROPOLITANE

1. DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree agropolitane i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a garantire la compatibilità dello sviluppo urbanistico nelle aree periurbane con le attività agricole.

Tavola 4.1.A - Sistema Insediativo-Infrastrutturale: l'area rientra all'interno delle Aree produttive ampliabili, con riferimento all'art. 67 delle Norme, che recita:

ART. 67 - AREE PRODUTTIVE AMPLIABILI

1. Sono aree produttive ampliabili quelle rilevanti per ubicazione e collocazione rispetto alle reti infrastrutturali, la cui espansione è da privilegiare in ragione del ridotto impatto ambientale.


2. DIRETTIVA:

- a. *Per ogni area produttiva ampliabile indicata nella tav. 4, è ammesso un ampliamento massimo del 10% della sua superficie produttiva individuata dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente piano. Per le aree per le quali sono stati adottati ampliamenti nel periodo dal 01.01.2007 alla data di adozione del presente piano la percentuale del 10% va calcolata rispetto alla superficie originaria.*
 - b. *I PAT e i PATI individuano le aree produttive ampliabili e quelle non ampliabili, stabilendo il limite quantitativo massimo di espansione produttiva per ciascuna area produttiva come definito dal PTCP nelle presenti norme; sono fatte salve le previsioni dei PAT/PATI elaborati in copianificazione con la Provincia di Vicenza prima dell'adozione del presente piano.*
 - c. *È fatta salva la possibilità per i Comuni di proporre, nell'ambito di un Accordo Territoriale con la Provincia, anche nella forma della pianificazione concertata, aree ampliabili alternative, a condizione che siano garantiti gli stessi livelli di qualità ambientale delle aree individuate dal PTCP, senza che ciò costituisca variante al PTCP.*
3. *Qualora non sia stata espressamente individuata un'area produttiva ampliabile all'interno del territorio comunale, il Comune stesso potrà provvedere a tale individuazione all'interno del PAT, di concerto con la Provincia, anche nell'ambito della copianificazione del PAT, senza che ciò costituisca variante al PTCP.*
4. *Tutte le nuove realizzazioni di superfici produttive relative ad aree ampliabili sono subordinate alle seguenti condizioni:*
- a. *Per ogni area ampliabile devono essere dimostrati l'adeguato collegamento alla rete infrastrutturale di secondo livello (viabilità di interesse provinciale) e l'idonea dotazione di sottoservizi (acquedotto, fognatura separata bianca e nera, connessione con un impianto di depurazione). Non sono possibili ampliamenti delle aree produttive se risulta non attuato oltre il 40% della superficie già dedicata ad attività produttive dell'intero territorio comunale, alla data di avvio della procedura di formazione dello strumento urbanistico che intende prevedere l'ampliamento.*
 - b. *Gli ampliamenti delle aree produttive non devono pregiudicare la funzionalità della rete ecologica provinciale o compromettere gli elementi della Rete Natura 2000. A tal proposito i Comuni dovranno elaborare idoneo studio della sostenibilità dell'intervento.*
 - c. *Ogni ampliamento di superficie produttiva dovrà garantire fin dalla sua attuazione i requisiti minimi per la gestione sostenibile dell'area.*
 - d. *Gli ampliamenti di aree produttive che abbiano un'influenza diretta sulla viabilità provinciale sono subordinati ad un accordo con l'Amministrazione Provinciale, definito ai sensi degli artt. 6, 7 della L.R. n. 11/2004, o nella forma della pianificazione concertata del PAT con la Provincia ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004.*
5. *Per ciascuna delle aree produttive ampliabili individuate dal PTCP, i Comuni, in sede di pianificazione comunale o intercomunale, redigono una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione, che definisce:*
- a. *funzioni, attività, servizi ammissibili nell'area ed eventuali forme di incentivazione alla localizzazione e/o alla riconversione d'uso;*
 - b. *interventi finalizzati alla riqualificazione dell'area esistente anche definendo un programma economico-finanziario che individui le risorse pubbliche e private per la sua attuazione (anche attraverso le forme della programmazione negoziata/perequazione);*
 - c. *la quantificazione delle effettive esigenze di ampliamento delle aree destinate alle attività produttive e di servizio;*
 - d. *le forme più opportune per la gestione dell'area;*
 - e. *criteri per la riduzione dell'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e del loro consumo di risorse non rinnovabili prevedendo forme di incentivo con l'introduzione di premialità in termini di superficie coperta in caso di superamento in positivo di parametri minimi sul consumo energetico;*
 - f. *i criteri per il rilascio dei titoli abilitativi che incentivino la realizzazione di opere edilizie coerenti con gli obiettivi della qualità architettonica e con l'uso di tecnologie di bioedilizia nei fabbricati*

- g. criteri per favorire la densificazione edificatoria, sia in altezza che in accorpamento, nelle aree produttive esistenti con lo scopo di ridurre il consumo di territorio;*
- h. forme di incentivo, anche ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/04, per il trasferimento delle attività produttive fuori zona all'interno delle aree definite ampliabili, in particolare per quelle individuate come "incongrue" dal PRC definendo i criteri per la riqualificazione dei siti attualmente occupati dall'attività.*
- i. l'individuazione delle misure necessarie a far fronte all'impatto sociale e demografico derivante dall'attuazione dell'area e dall'insediamento delle attività,;*
- j. indicazione delle misure necessarie per ottimizzare le condizioni generali di mobilità delle persone e delle merci anche in relazione all'impatto del traffico generato dalle nuove aree previste.*

Tavola 5.1.A - Sistema del Paesaggio: evidenzia come l'area rientri nell'ampia Area agropolitana, con riferimento al già citato art. 24 delle Norme.

Figura 5: Estratto della Tavola 1.1.A - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.



Impianto di recupero rifiuti

Comune di Malo (VI)



Figura 6: Estratto della Tavola 2.1.A - Carta della Fragilità.





Figura 7: Estratto della Tavola 3.1.A - Carta del Sistema Ambientale.




- Legenda
- Confine del PTCP
 - Confini comunali
 - Idrografia primaria
 - Idrografia secondaria
 - Aree umide di origine antropica
 - Specchi lacuali
 - G000**
 - Geositi e codice (Art.39)
 - Risorgive (Art. 36)
 - Sorgenti (Art.10 - Art.39)
 - Grotte (Art.10 - Art.39)
 - Sorgenti e Grotte coincidenti
 - Aree Carsiche (Art. 14)
 - Zone boscate (Art.38)
 - Siti di Importanza Comunitaria
 - Zone di Protezione Speciale
 - Aree Nucleo/No di della rete (Art. 38)
 - Stepping Stone (Art.38)
 - Corridoi ecologici principali (Art. 38)
 - Corridoi ecologici secondari (Art. 38)
 - Corridoi PTRC (Art. 38)
 - Buffer zone/Zone di ammortizzazione o transizione (Art. 38)
 - Restoration area/Area di rinaturalizzazione (Art. 38)
 - Barriere infrastrutturali (Art. 38)
 - Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art.25)
 - Aree ad elevata utilizzazione agricola (Art.26)

Impianto di recupero rifiuti

Comune di Malo (VI)



Figura 8: Estratto della Tavola 4.1.A - Carta del Sistema Insediativo.




Legenda			
	Confine del PT CP		VIA BILITA' ESISTENTE (Art.63)
	Confini Comunali		Primo livello
	SERVIZIO ED ATTREZZATURE DI RILIEVO PROVINCIALE		Secondo livello
	Polo universitario		Terzo livello
	Polo Istituti Superiori		Caselli autostradali esistenti
	Fiera		Aree critiche per la viabilità
	Aeroporto		VIA BILITA' DI PROGETTO (Art.63)
	Porte della Montagna (Art.92)		Primo livello
	Porte dei Benici (Art.94) (PIANO D'AREA MONTI BERICI)		Secondo livello
	AMBITI PER LA PIANIFICAZIONE COORDINATA FRA PIU' COMUNI		Terzo livello
	Territori Valdastico Sud (Art.89)		Collegamenti con tracciato da definire di Secondo livello
	Vl.Ver (Art.90)		Collegamenti con tracciato da definire di Terzo livello
	Violenza e il Vicentino (Art.91)		Caselli autostradali di progetto
	Poli città dell'alto Vicentino (Art.92)		MOBILITA' SOSTENIBILE SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO (Art.63 - 64)
	Bassano e prima cintura (Art.93)		Collegamento rapido di massa
	Multifunzionalità dell'area Berica (Art.94)		Maglia Principale Trasporto Pubblico Locale
	Ambito di riequilibrio territoriale (Art.88)		Asi di connessione
	SISTEMA PRODUTTIVO		Linea Alta Velocità/Alta capacità
	Aree produttive (Art.66- Art.71)		Linea ferroviaria esistente
	Aree produttive amplificabili (Art.67)		Nuovo collegamento ferroviario PT RC
	Polo elettromeccanico Vicentino-Veneto (Art.94) (PIANO D'AREA MONTI BERICI)		Sistema Ferroviario Metropolitan Regionale
	SISTEMI PRODUTTIVI DI RANGO REGIONALE		Stazioni ferroviarie esistenti
	Territori, Piattaforme e Aree Produttive		Stazioni ferroviarie SFMR
	Territori urbani complessi (Art.73)		Nodi di interscambio di I° livello (Art.63)
	Territori geograficamente strutturati (Art.73)		Nodi di interscambio di II° livello (Art.63)
	Aree produttive multisito complesse con tipologia prevalentemente commerciale (Art.78)		Terminal Intermodale da sviluppare
	Strade mercato (Art.78)		Aree sciistiche da piano provinciale e piano regionale neve (Art.64)
	Territori strutturalmente conformati		Aree sciistiche previste da piano regionale neve (Art.64)
	Aree produttive multisito complesse con tipologia prevalentemente commerciale (Art.78)		PAT semplificati (Art.95)
	Strade mercato (Art.78)		

Impianto di recupero rifiuti

Comune di Malo (VI)



Figura 9: Estratto della Tavola 5.1.A - Carta del Sistema del Paesaggio.



Legenda

- Confine del PTCP
 - Confini Comunali
 - Corsi acqua
 - Ambiti boscati
 - Canali Storici
 - Aree verdi periurbane (Art.37)
- AREE AGRICOLE PTRC**
- Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art.25)
 - Aree ad elevata utilizzazione agricola (Art.26)
 - Aree di agricoltura Periurbana (Art.23)
 - Aree agropolitane (Art.24)
- STRADE DEI VINI**
- Strada dei Colli Berici
 - Strada del Recioto
 - Strada del Torcolato
- RETI FRUITIVE MOBILITA' LENTA**
- Piste ciclabili di 1° livello (Art.63 - 64)
 - Piste ciclabili di 2° livello (Art.63 - 64)
 - Assi ciclabili relazionali (Art.63)
- CATALOGO ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE**
- Ville di interesse Provinciale (Art.45)
 - Ville di particolare interesse Provinciale (Art.46 - 47)
- CONTESTI FIGURATIVI**
- Contesti Figurativi ville Palladiane (Art.47)
 - Contesti Figurativi ville Venete (Art.46)
- CIRCUITO DELLA PIETRA (Piano d'Area)**
- Altopiano dei Sette Comuni
 - Monti Berici (Art.94)
 - Stazione ferroviaria storica (Art.54)
 - Casello ferroviario storico (Art.54)
 - Linee ferroviarie storiche (Art.54)
 - Strada Romana PTRC (Art.56)
 - Siti con schema direttore (Piano d'area Monti Berici)
 - Aree con progetto norma (Piano d'area Monti Berici)
 - Aree agrocenturiate (Art.41)
- ZONE AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO**
- Terrazzamenti (Art.55)
 - Ulivi/Ciliegi (Art.55)
 - Prati stabili (Art.55)


2.1.2. Piano degli Interventi del Comune di Malo

L'area è classificata dal Piano degli Interventi del Comune di Malo come zona “artigianale ed industriale di completamento”, D1-6.

L'area è parzialmente soggetta a vincolo paesaggistico connesso con la presenza del Torrente Rostone.

Di seguito si riporta estratto del PRG vigente.

Figura 10: Estratto del Piano Regolatore Generale.



3. AMBIENTE NATURALE E RAPPORTO CON I SITI NATURA 2000

L'area in esame si inserisce all'interno di una zona industriale situata a breve distanza da un casello autostradale: l'ambiente naturale circostante, perciò, è fortemente compromesso dall'intervento umano, e non solo per le opere strutturali ed infrastrutturali realizzate, ma anche per le trasformazioni delle aree agricole, impoverite della loro originaria naturalità e diversità dall'affermarsi una meccanizzazione ed industrializzazione delle colture.

Figura 11: Vista satellitare della zona in esame.




Figura 12: Vista del capannone della ditta SACME.



L'urbanizzazione diffusa sul territorio e l'agricoltura intensiva hanno, infatti, fortemente compromesso dal punto di vista ambientale la pianura vicentina: la qualità dei corsi d'acqua è continuamente insidiata dagli scarichi di reflui industriali e civili, i suoli si impoveriscono e subiscono l'aggressione chimica dei moderni metodi agricoli o vengono cementificati e resi impermeabili, con conseguenti problematiche idrauliche.

Lungo i corsi d'acqua è diffusa la robinia (*Robinia pseudoacacia*), favorita dagli interventi antropici, cui si associano le specie tipiche della zona quali i Salici (*Salix spp.*), gli Ontani (*Alnus spp.*) e i Pioppi (*Populus spp.*).

Nelle aree pianeggianti dedicate all'agricoltura, prevale il seminativo specializzato, condotto su piccole aziende a carattere familiare e scarsa risulta la dotazione di siepi ed alberature.


Dal punto di vista faunistico, l'urbanizzazione estensiva e l'estrema semplificazione degli ambienti coltivati, hanno drasticamente ridotto le potenzialità delle aree di pianura ed hanno condizionano la possibilità di raggiungere densità elevate delle specie stanziali tipiche.

3.1. Rapporto con i Siti Natura 2000

I siti della “Rete Natura 2000” più vicini all'area oggetto di studio sono:

- il SIC-ZPS IT3210040 “Monti Lessini - Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine”, che dista circa 9 km;
- il SIC IT3220008 “Buso della Rana”, che dista circa 8 km;
- il SIC IT3220039 “Biotopo Le Poscole”, che dista circa 8 km;
- il SIC-ZPS IT3220013 “Bosco di Dueville”, che dista circa 6 km.

Figura 13: Distanze dai Siti Natura 2000.



Considerati la distanza dai tre siti, il contesto di zona industriale, la presenza intorno dell'autostrada, di altre zone industriali e di centri abitati anche di una certa grandezza, la preesistenza del capannone e la tipologia delle attività che vi saranno svolte, la realizzazione di quanto previsto non si ritiene che potrà interferire con i Siti Natura 2000 già citati, in quanto:

- non comporta perdita di superficie del SIC,
- non comporta frammentazione o perturbazione dello stesso,
- non modifica la qualità delle risorse ambientali del SIC,
- non genera impatti da traffico nel SIC.